



comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

tel. 040 6751

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

e-mail: comune.trieste@certgov.fvg.it

Trieste, vedi data firma digitale

SEGRETARIO GENERALE

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE

Prot. n .

Prot. n.

OGGETTO: Circolare in materia di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, provvedimenti equiparati alle sentenze esecutive e transazione

**Ai
Direttori di Dipartimento
Direttori di Servizio
Responsabili di Posizione Organizzativa**

Loro Sedi

Alla luce della Deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle autonomie del 7 ottobre 2019, emerge la necessità di aggiornare le indicazioni operative in merito alle procedure da seguire in materia di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva. Con l'occasione, si apportano altresì ulteriori aggiornamenti alla circolare, a seguito di modifiche normative.

Si invitano pertanto le SS.LL. a prenderne visione e a darne la massima diffusione.

DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA

Il debito fuori bilancio derivante da sentenza si verifica quanto l'ente viene *condannato*, a seguito di una *sentenza esecutiva*, al pagamento di una somma di denaro (composta ad esempio dal capitale, dalla rivalutazione monetaria, dagli interessi di legge e dalle spese legali).

Con Deliberazione n. 44 del 15 aprile 2019 la Sezione regionale di controllo per la Puglia, all'esito di una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento oltre che degli orientamenti maturati nell'ambito della magistratura contabile, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la pronuncia in ordine alla seguente questione: “se, con riferimento al procedimento per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) Tuel, sia possibile effettuare il pagamento prima della prevista delibera del Consiglio comunale ovvero se quest'ultima debba sempre precedere l'attività solutoria”.

Con successiva ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 17 del 26 luglio 2019 l'anzidetta questione è stata rimessa all'esame della Sezione delle autonomie la quale, nell'adunanza del 7 ottobre 2019, con Deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”.

Non può pertanto delinarsi un regime differenziato per la fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare – disposto espressamente dall'art. 194 del Tuel - risulta infatti necessario “anche nelle ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da **assenza di discrezionalità** per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso” (tra le altre, si veda la deliberazione n. 18/2016/PAR, richiamata nella citata Deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG).

Si sottolinea inoltre l'importante funzione assolta, tra le altre, dalla deliberazione consiliare di riconoscimento quale fondamentale momento di valutazione dell'incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di bilancio.

Le formulazioni da inserire rispettivamente nella deliberazione consiliare e nella determinazione dirigenziale d'impegno sono le seguenti:

DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. _____ pronunciata nel procedimento innanzi al _____ - sub R.G. _____, notificata in data _____ - spesa Euro _____

nelle premesse

Premesso che la Corte dei Conti con parere 2/2009 d.d. 15.1.2009 ha statuito che tutti i debiti nascenti da sentenza esecutiva siano riconosciuti come debiti fuori bilancio e quindi come fenomeno di rilevanza contabile da ricondurre al sistema;

vista la competenza del Consiglio Comunale in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva;

considerato che un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti (ex multis deliberazione n. 27/2019 Sezione Autonomie), riconoscendo la specificità del disposto dell'art. 194 co. 1 lett. A) del TUEL, ha affermato che il riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva è privo dei profili di discrezionalità che caratterizzano le altre ipotesi disciplinate dalla norma in esame;

preso atto che la deliberazione succitata, sulla scorta delle argomentazioni innanzi esplicitate, ha enunciato il seguente principio di diritto : *“il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*;

che, conseguentemente, la relativa deliberazione consiliare di riconoscimento non ha natura costitutiva dell'obbligazione ed assolve la funzione “non già di riconoscere il debito, già verificata in sede giudiziale” ma piuttosto di “ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno”;

che tali principi sono stati altresì confermati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – Sezione di Controllo del Friuli Venezia Giulia con Deliberazione 6/IC./2005 del 4 aprile 2005, la quale ha ribadito che i debiti derivanti da sentenza esecutiva si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs 267/2000 per il fatto che gli stessi si impongono all'Ente "ex se", in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana;

atteso che sempre secondo la magistratura contabile è stato evidenziato come le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio Comunale non siano circoscritte alla sola attività discrezionale, ma investano, invece, anche attività e procedimenti di spesa di natura obbligatoria;

dato atto che, con la presente deliberazione, si riconduce la spesa al sistema di bilancio e si attesta nel contempo il permanere degli equilibri economico-finanziari dei documenti contabili;

vista la sentenza ____ pronunciata nel procedimento sub R.G. n. _____, notificata _____, che ha accolto il ricorso del ricorrente _____ condannando il Comune di Trieste al pagamento _____--;

che pertanto l'importo complessivo dovuto, in ottemperanza alla sentenza succitata è di Euro _____.-;

....

considerato che sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 19, della Legge Regionale n. 21/2003;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. ____ di data _____;

nel dispositivo

1. di riconoscere, per quanto espresso in premessa ed ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio pari ad Euro _____, derivanti dalla sentenza _____ pronunciata nel procedimento innanzi al _____ - sub R.G. _____ e notificata il _____;
2. di dare atto che la spesa di euro _____ - trova copertura al capitolo _____ del Bilancio comunale, esercizio _____;
3. di demandare, come previsto dalla Deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – sezione delle Autonomie, l'assolvimento dell'obbligazione di pagamento derivante dalla sentenza esecutiva di cui al punto 1) della presente Delibera a successiva determinazione dirigenziale;
4. di attestare il permanere degli equilibri economico-finanziari dei documenti contabili;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 19, della Legge Regionale n. 21/2003.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Sentenza esecutiva n. ____ pronunciata nel procedimento innanzi al _____ - sub R.G. _____, notificata in data _____ - impegno di spesa Euro _____

nelle premesse

...

vista la sentenza esecutiva n. _____ notificata il _____ pronunciata nel procedimento sub R.G. _____ dal _____, con la quale il Giudice ha accolto il ricorso del ricorrente, condannando il Comune al pagamento delle spese _____, quantificate in Euro _____ per _____;

ravvisata la competenza del Consiglio Comunale in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva;

vista la deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie interpretativa della normativa in tema di debiti fuori bilancio;

preso atto che con la Delibera Consiliare n. _____ di data _____ è stato deliberato il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) _____ e il Bilancio di Previsione _____, approvati con deliberazione consiliare n. ____ di data _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità,

nel dispositivo

1) di dare atto che con la Delibera Consiliare n. ____ di data _____ è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. _____ del _____ per la spesa complessiva di Euro _____;

2) di approvare la spesa complessiva di Euro _____, a titolo di _____ come disposto nella sentenza esecutiva n. _____ resa dal _____ nel procedimento sub _____ a favore di _____;

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro _____ al seguente capitolo:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
____	____	_____	____	____	_____	____	____	_____	

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno _____ per Euro _____;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno _____ – Euro _____.

PROVEDIMENTI EQUIPARATI ALLE SENTENZE ESECUTIVE

Il consolidato orientamento giurisprudenziale ha precisato che la portata precettiva dell'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel si estende anche ai lodi arbitrali pronunciati in via rituale, in quanto provvedimenti equiparati, quanto agli effetti, alle sentenze esecutive, così come, secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza, civile e amministrativa, l'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c. si qualifica come *“titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato”*, suscettibile di essere dedotto nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. ed è, senza alcun dubbio, titolo idoneo per consentire il riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio ex art. 194 del Tuel.

In ambo i casi quindi l'ente dovrà attivare le procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio (ex art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel).

La giurisprudenza ha ricondotto all'ambito oggettivo della norma in questione anche i debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi divenuti esecutivi. Alla luce di quanto sopra, se ne è dedotto che l'espressione *“sentenze esecutive”* di cui al richiamato art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel debba interpretarsi estensivamente (essendo questa norma eccezionale, infatti, non è possibile procedere ad un'estensione del relativo ambito applicativo, attraverso il ricorso al procedimento analogico, sub specie di analogia *iuris* e *legis*), riferendola a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, come nel caso dei decreti ingiuntivi, da cui ne derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale.

Le stesse considerazioni non si possono estendere all'accordo concluso a seguito di una procedura di negoziazione assistita, introdotta dal d.l. n. 132/2014 convertito dalla l. n. 162/2012; in proposito la Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare che *“L'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del Tuel, non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”*.

TRANSAZIONE

Come noto la transazione è il contratto, regolato dall'art. 1965 c.c. attraverso il quale le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre fine ad una lite già iniziata, oppure per prevenire una lite che potrebbe insorgere.

Vi sono due casi nei quali i contratti di transazione si riferiscono a debiti fuori bilancio.

Il primo è rappresentato dalle transazioni riferite a contrasti sorti tra l'ente e un fornitore a seguito dell'*acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e3 dell'art. 191; nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

L'altro caso è quello delle transazioni legate ad una causa già avviata dovendo – in questa ipotesi – distinguere tra transazioni stipulate prima dell'emissione della sentenza oppure stipulate in seguito a sentenza già emessa.

Nel caso di transazione prima della sentenza vi è la cosiddetta cessazione della materia del contendere e non vi sono dubbi che l'atto transattivo escluda l'ipotesi di nascita di un debito fuori bilancio con riferimento alla somma che con l'atto transattivo l'ente ha accettato di pagare.

Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta transazione emessa dal giudice è, a tutti gli effetti, una sentenza dalla quale con molta probabilità deriverà per l'ente convenuto in giudizio il pagamento di spese di giudizio e dei rimborsi di spese varie. Per tale spesa non vi è dubbio che si debba provvedere con la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex lettera a) dell'art. 194.

Nel caso in cui l'accordo di transazione si stipuli successivamente ad una sentenza esecutiva, occorre sempre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza.

In ogni caso, la natura della transazione deve essere specificata dai dirigenti responsabili della spesa nei relativi provvedimenti, con motivazioni puntuali in merito alle valutazioni effettuate.

La competenza in merito all'individuazione delle linee d'indirizzo riguardo alla transazione è della giunta comunale ai sensi dell'art. 75, comma 5, lettera b) del vigente Statuto Comunale. Qualora la transazione abbia la natura di debito fuori bilancio, è necessario, oltre all'adozione della deliberazione giuntale, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio con deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

Il contratto di transazione deve comunque prevedere termini per l'esecuzione delle reciproche obbligazioni coerenti con le attività propedeutiche da svolgersi a carico dell'Amministrazione;

in particolare si devono prevedere termini di pagamento a carico del Comune di almeno 45 giorni (onde evitare richieste di addebito di interessi di ritardato pagamento).

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giampaolo Giunta

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI, TRIBUTI,
PARTECIPAZIONI E ATTIVITA'
ECONOMICHE

dott. Vincenzo Di Maggio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche ed integrazioni